

**DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 ottobre 2003****che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 2003/61/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 2002/8/CE <sup>(4)</sup>, ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.
- (2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 <sup>(6)</sup>, per quanto attiene a talune specie.
- (3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.
- (4) La direttiva 72/168/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.
- (5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/168/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

- a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
- b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

*Articolo 2*

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (\*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

*Articolo 3*

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

*Articolo 4*

La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 6*

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

- a) della direttiva 72/168/CEE oppure
- b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/168/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

*Articolo 7*

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV**

Porro, protocollo TP/85/1 del 15.11.2001	Indivia, protocollo TP/118/1 del 27.3.2002
Asparago, protocollo TP/130/1 del 27.3.2002	Melone, protocollo TP/104/1 del 27.3.2002
Cavolfiore, protocollo TP/45/1 del 15.11.2001	Cetriolo/Cetriolino, protocollo TP/61/1 del 27.3.2002
Cavolo broccolo, protocollo TP/151/1 del 27.3.2002	Carota, protocollo TP/49/6 del 27.3.2002
Cavolo di Bruxelles, protocollo TP/54/1 del 27.3.2002	Lattuga, protocollo TP/13/1 del 15.11.2001
Cavolo verza, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001	Pomodoro, protocollo TP/44/2 del 15.11.2001
Cavolo cappuccio bianco, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001	Fagiolo, protocollo TP/12/1 del 15.11.2001
Cavolo cappuccio rosso, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001	Ravanello, protocollo TP/64/6 del 27.3.2002
Peperone, protocollo TP/76/1 del 27.3.2002	Spinacio, protocollo TP/55/6 del 27.3.2002
	Valeriana, protocollo TP/75/6 del 27.3.2002

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV ([www.cpvo.eu.int](http://www.cpvo.eu.int)).

## ALLEGATO II

**ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV**

Cipolletta, linea direttrice TG/161/3 dell'1.4.1998	Cocomero, linea direttrice TG/142/3 del 26.10.1993
Aglione, linea direttrice TG/162/4 del 4.4.2001	Zucca, linea direttrice TG/155/3 del 18.10.1996
Sedano, linea direttrice TG/82/4 del 17.4.2002	Zucchini, linea direttrice TG/119/4 del 17.4.2002
Bietola da coste, linea direttrice TG/106/3 del 7.10.1987	Carciofo, linea direttrice TG/184/3 del 4.4.2001
Barbabietola rossa, linea direttrice TG/60/6 del 18.10.1996	Finocchio, linea direttrice TG/183/3 del 4.4.2001
Cavolo laciniato, linea direttrice TG/90/6 del 17.4.2002	Prezzemolo, linea direttrice TG/136/4 del 18.10.1991
Cavolo rapa, linea direttrice TG/65/4 del 17.4.2002	Fagiolo di Spagna, linea direttrice TG/9/5 del 9.4.2003
Cavolo cinese, linea direttrice TG/105/4 del 9.4.2003	Pisello, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)
Rapa, linea direttrice TG/37/10 del 4.4.2001	Rabarbaro, linea direttrice TG/62/6 del 24.3.1999
Cicoria Witloof, linea direttrice TG/173/3 del 5.4.2000	Scorzonera, linea direttrice TG/116/3 del 21.10.1988
Cicoria a foglie, linea direttrice TG/154/3 del 18.10.1996	Melanzana, linea direttrice TG/117/4 del 17.4.2002
Cicoria industriale, linea direttrice TG/172/3 del 4.4.2001	Fava, linea direttrice TG/206/1 del 9.4.2003

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV ([www.upov.int](http://www.upov.int)).